



Bruxelles, 12 marzo 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI SULLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione dei portatori di interessi sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme unionali sulle comunicazioni elettroniche non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Tale quadro normativo include⁴ le disposizioni della direttiva quadro⁵, delle direttive specifiche correlate⁶, della decisione spettro radio⁷, del

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ Si noti che il presente elenco è indicativo delle disposizioni principalmente disciplinate dal presente avviso. Esso è destinato a scopo puramente informativo e pertanto né completo né vincolante.

⁵ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

⁶ Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21); direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7); direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e

regolamento BEREC⁸, del regolamento sul roaming⁹, del regolamento sul mercato unico delle telecomunicazioni¹⁰, nonché di una serie di raccomandazioni della Commissione su argomenti correlati riguardanti l'individuazione dei mercati da assoggettare a interventi normativi¹¹ e la metodologia proposta per stabilire tariffe di terminazione per le chiamate vocali¹².

Le conseguenze nei vari settori delle comunicazioni elettroniche saranno, in particolare, le seguenti.

1. AUTORIZZAZIONE GENERALE

I fornitori stabiliti in almeno uno Stato membro dell'Unione hanno il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutti gli altri Stati membri senza l'obbligo di esservi stabiliti. Possono iniziare a fornire reti e servizi senza un procedimento formale di licenza e sono assoggettati soltanto a una "autorizzazione generale" in ogni Stato membro in cui forniscono servizi o reti (articolo 3 della direttiva autorizzazioni). L'autorizzazione generale comporta diritti e obblighi per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e gli Stati membri possono richiedere soltanto una semplice notifica, senza alcun obbligo di attesa (articolo 4 della direttiva autorizzazioni).

A decorrere dalla data di recesso, i fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica stabiliti nel Regno Unito cesseranno di beneficiare del regime di autorizzazione generale all'interno degli Stati membri dell'Unione a 27. Gli Stati membri dell'Unione a 27 possono di conseguenza imporre ulteriori obblighi in materia di autorizzazioni ai fornitori stabiliti nel Regno Unito. I fornitori stabiliti nel Regno Unito, inoltre, non godranno più del diritto di chiedere ai fornitori autorizzati negli Stati membri

ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51) e direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

⁷ Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).

⁸ Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.).

¹⁰ Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

¹¹ Raccomandazione 2014/710/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (raccomandazione sui mercati rilevanti) (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 79).

¹² Raccomandazione 2009/396/CE della Commissione, del 7 maggio 2009, sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE (raccomandazione sulle tariffe di terminazione) (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 67).

dell'Unione a 27 che non siano “fornitori principali” (ai sensi del documento di riferimento del GATS sui servizi di telecomunicazione) di negoziare l'accesso e l'interconnessione. Non potranno inoltre richiedere l'applicazione della procedura di risoluzione delle controversie vigente all'interno dell'Unione, o essere assoggettati a tale procedura, né per le controversie all'interno di uno Stato membro né per le controversie relative all'accesso transnazionale.

2. TARIFFE DI TERMINAZIONE SU RETI FISSE E MOBILI

A decorrere dalla data del recesso, la normativa unionale che determina tariffe di terminazione all'ingrosso basse per le chiamate vocali¹³ non si applicherà più ai fornitori di servizi dell'Unione per le chiamate tra l'Unione e il Regno Unito. Ciò può comportare un aumento delle tariffe di terminazione all'ingrosso per le chiamate dall'Unione al Regno Unito e, in ultima analisi, a un aumento delle tariffe al dettaglio per tali chiamate.

3. ROAMING

A decorrere dalla data del recesso il Regno Unito diventa un paese terzo ai fini delle norme unionali sul roaming [regolamento (UE) n. 531/2012].

I fornitori di servizi di roaming a clienti in roaming (in appresso “i fornitori di roaming”) che operano nell'Unione:

- non potranno più far valere, quando richiedono l'accesso all'ingrosso al roaming, l'obbligo degli operatori di reti mobili attivi nel Regno Unito di accogliere tutte le richieste ragionevoli di accesso all'ingrosso al roaming [articolo 3 del regolamento (UE) n. 531/2012];
- non potranno più beneficiare delle norme unionali sulle tariffe massime che possono essere applicate dagli operatori delle reti ospitanti nel Regno Unito per la fornitura di servizi di roaming all'ingrosso in ambito unionale [articoli 7, 9 e 12 del regolamento (UE) n. 531/2012].

I clienti in roaming dei fornitori di roaming che operano nell'Unione:

- non potranno più far valere il divieto, fatto al fornitore di roaming, di applicare sovrapprezzi al dettaglio, in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali, per l'uso corretto di servizi di roaming nel Regno Unito (effettuazione e ricezione di chiamate, invio di messaggi SMS e utilizzo di servizi di dati) [articolo 6 bis del regolamento (UE) n. 531/2012]; ma
- potranno continuare a far valere gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 531/2012 (chiamate ed SMS) e all'articolo 15 dello stesso (servizi di dati) durante i viaggi nel Regno Unito.

¹³ Le tariffe di terminazione all'ingrosso sono le tariffe pagate tra operatori per trasmettere le chiamate ai loro clienti. Le tariffe di terminazione all'ingrosso sono regolamentate da una raccomandazione della Commissione del 2009, che raccomanda un modello di calcolo dei costi per stabilire tariffe di terminazione regolamentate [raccomandazione 2009/396/CE della Commissione, del 7 maggio 2009, sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 67)]. Malgrado la sua natura non vincolante, la raccomandazione della Commissione del 2009 è seguita dalla maggior parte degli Stati membri; la Corte di giustizia ha inoltre confermato che un'autorità nazionale competente può discostarsi da un approccio raccomandato solamente ove ritenga, nell'ambito della sua valutazione di una determinata situazione, che esso non sia adatto alle circostanze specifiche nazionali, motivando la sua posizione. Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2016, Koninklijke KPN e a., C-28/15, punto 38.

I fornitori di roaming che operano nel Regno Unito:

- non potranno più far valere, quando richiedono l'accesso all'ingrosso al roaming, l'obbligo degli operatori di reti mobili attivi nell'Unione di accogliere tutte le richieste ragionevoli di accesso all'ingrosso al roaming [articolo 3 del regolamento (UE) n. 531/2012];
- non potranno più beneficiare delle norme unionali sulle tariffe massime che possono essere applicate dagli operatori delle reti ospitanti nell'Unione per la fornitura di servizi di roaming all'ingrosso in ambito unionale [articoli 7, 9 e 12 del regolamento (UE) n. 531/2012].

I clienti in roaming dei fornitori di roaming che operano nel Regno Unito:

- non potranno più beneficiare delle norme unionali che vietano al fornitore di roaming di applicare sovrapprezzi al dettaglio, in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali, per l'uso corretto di servizi di roaming in ambito unionale (effettuazione e ricezione di chiamate, invio di messaggi SMS e utilizzo di servizi di dati) [articolo 6 bis del regolamento (UE) n. 531/2012]; e
- non potranno più beneficiare, durante i viaggi effettuati nell'Unione, delle norme unionali sugli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 531/2012 (chiamate e SMS) e all'articolo 15 dello stesso (servizi di dati) regolamento.

Il sito web della Commissione europea sul mercato unico digitale riporta informazioni generali sulla proposta della Commissione di direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposed-directive-establishing-european-electronic-communications-code>) e sul roaming (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming>).

Commissione europea
Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie